



NOTA PER AUDIZIONE SENATO DEL 14.02.2019

ADIANTUM – Associazione Di Aderenti Nazionali per la Tutela dei Minori – è nata nel 2009 ed ha già collaborato con il Parlamento, nelle precedenti legislature, per la stesura ed il deposito, sia al Senato che alla Camera, di disegni e progetti di legge in materia di riforma dell’ Affidamento Condiviso.

Abbiamo esaminato attentamente i disegni di legge oggetto del laborioso e lungo procedimento di audizione promosso dal Senatore Pillon, ci ha portati a maturare una opinione alquanto negativa non solo su quasi tutte le singole iniziative parlamentari – certamente lodevoli – ma anche sul modo di concepire ed attuare la riforma delle tutele dei singoli componenti della famiglia che, in tutta evidenza, appare ancora superficiale e poco centrato sul vero tema che ci preoccupa, e cioè il binomio dettato, da un lato, dall’eccessiva arbitrarietà delle prassi preistoriche adottate dai magistrati e, dall’altro, dalla mancanza di norme veramente efficaci nella tutela delle parti in causa nella separazione, in primo luogo i bambini.

Di più, i disegni di legge esaminati spesso adombrano un coacervo confuso di interessi particolaristici da tutelare, mentre è necessario superare le visioni corporative a vantaggio dell’interesse della collettività.

Infatti, dall’analisi puntuale dei pur pregevoli lavori studiati:

- il DDL n. 118 si concentra esclusivamente sulla Mediazione Familiare e sull’ascolto dei minori, tralasciando qualunque riferimento alle norme sull’affidamento dei figli;
- il DDL n. 45, pur contenendo una pregevolissima norma che restituisca importanza al tentativo di conciliazione (estendendone il ruolo fino all’esplorazione più intima delle cause che hanno determinato la decisione di separarsi), non elimina (ed anzi amplifica) la discrezionalità dei magistrati e prevede una incredibile commistione con norme di natura penale, che in verità ne costituiscono il corpus fondamentale;
- gli enunciati del DDL 768 trovano un sostanziale annullamento di qualunque aspettativa nel rinvio sistematico alle decisioni dei giudici, come se queste, fino ad oggi, non avessero determinato, contro il volere del Parlamento, il fallimento della precedente riforma. Anche il riferimento alla formula dei “rapporti equilibrati e continuativi”, che ha dato il via al boicottaggio interpretativo della

L. 54/2006 da parte della magistratura nei tribunali, ci spinge a ritenere del tutto insufficiente questo DDL.

- anche il DDL 837, con la sola eccezione nella sua parte relativa all'introduzione del reato di *Impedimento Doloso alla cura filiale* (mutuato integralmente e letteralmente dagli studi effettuati negli anni dalla nostra associazione, che stranamente non è stata neanche menzionata nel testo introduttivo – ma su questo argomento c'è già in essere un confronto con il primo firmatario che ci ha recentemente comunicato di non avere problemi a trovare una soluzione per riconoscere il merito delle associazioni) si rivela una sterile enunciazione di principi che, come è accaduto in occasione del varo della L. 54/2006, troverebbero un puntuale boicottaggio da parte della magistratura di merito.
- relativamente al DDL 735, infine, è bene dire che esso si presenta come l'unico degno di nota e con contenuti più completi e avanzati rispetto a quanto visto fino ad oggi nella corposa produzione di disegni di legge sul tema del Condiviso, ma lo stesso DDL pone eccessivo ottimismo nella previsione normativa di disciplina della Mediazione Familiare, alla quale viene attribuito un ruolo eccessivamente centrale nella soluzione delle controversie separative che, in tutta evidenza, essa non può avere, mentre nei riguardi della meccanica dell'affido condiviso esso appare ridondante, incerto da un punto di vista costituzionale, troppo fiducioso nell'operato dei servizi sociali (la categoria ormai divenuta vaga e vuota di "alienazione" sarebbe meglio sostituita da un contenuto simile alla parte del DDL 837 relativa all'*Impedimento Doloso alla cura filiale*) e inquinato da schemi derivati dal dibattito post legge 54/2006 come il concetto esclusivamente giurisprudenziale di "collocatario". Peraltro, in modo sorprendente, nella propria premessa esso non dà alcuna giustificazione dei motivi che hanno portato alla richiesta di modifica della legge 54: ovvero il suo sostanziale fallimento essendo chiaro oggi come essa sia stata boicottata dagli operatori spacciando per "affido condiviso" uno schema in realtà ancorato ad un modello mono-genitoriale fondato sull'idea appunto del "collocatario". Tutto questo rende insufficiente e strategicamente inopportuno questo DDL a meno di una severa riscrittura delle parti deboli o insufficienti nella successiva fase degli emendamenti. A questi l'associazione ha voluto dare dei brevi suggerimenti puntuali, illustrati nell'Allegato 1, fatto salvo che ogni loro implementazione non deve prescindere dalla cura delle problematiche interne al DDL 735 segnalate sopra.

A monte di tutto, bisogna dire che occorreva più coraggio e maggiore visione di prospettiva sociale che, ancora una volta, è mancata, causando l'inasprirsi di un dibattito tra opposte fazioni in guerra, che almeno hanno rivelato il loro vero volto intriso di ideologia e interesse economico.

Serviva, innanzitutto, tutelare davvero, in concreto, il minore prevedendo una sua autonoma difesa, a carico dello Stato, che servisse da deterrente al frequente comportamento abominevole tenuto dei genitori durante e dopo la separazione. Una vera e autonoma tutela legale – il c.d. Avvocato del minore - la cui presenza incombente potesse ricondurre anche le stesse strategie difensive dei legali dei genitori verso un ambito più rispettoso degli affetti e della storia familiare.

In considerazione di quanto espresso, ADIANTUM esprime tutto il proprio rammarico per l'elevato rischio che questa sia l'ennesima occasione perduta, proprio durante una legislatura che ha addirittura inserito la riforma dei criteri di affidamento dei figli all'interno del contratto di governo.

Altresì è fatto elogio al fine della proposta di parità dei tempi di frequentazione e sul mantenimento diretto, entrambi atti a ristabilire quell'equilibrio ormai perso al fine di assistenza morale e materiale come garanzia stessa a tutela dell'infanzia.



Art. 12.

E' fatta modifica della seguente durata:

“Il Giudice, nel caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ai suoi genitori dispone l'affidamento familiare in altro nucleo familiare, anche d'ufficio, per un tempo non superiore ai **12 mesi**, preferendo in ogni caso nuclei familiari di parenti o comunque, in mancanza di questi, di famiglie residenti nel medesimo territorio del minore. “

Art. 12.

2) Si rende, infine, effettivo il diritto dei figli a mantenere rapporti significativi con i due ambiti parentali al completo oltre che con i genitori. Con l'istituzione dell'avvocato del minore, al fine di assicurare autonoma tutela ai figli durante le delicate fasi della separazione e/o divorzio come previsto al fine del diritto dall'art. 111 Cost. sulla equità tra l'interesse del minore e la reale conservazione di un rapporto equilibrato con genitori e parentela.

Art. 13.

“ Integrazione art 13.2, art. 13.3. art. 13.4.

Art. 13.

2) I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la segnalazione a mezzo di Associazione a tutela dei minori al fine specifico di problematiche riscontrate sulla prole.

L'Associazione diverrà parte integrante legittimata in giudizio solo sul minore ad ulteriore garanzia per lo stesso.

3) E' fatto obbligo ai Tribunali l'istituzione di albo specifico con apposizione di elenchi delle Associazioni facenti richiesta. Le stesse potranno essere legittimate al fine processuale per ogni ordine e grado fino al grado d'Appello compreso, come facenti formalizzazione diretta a tutela del minore e dei suoi diritti.

Ulteriormente al fine d'urgenza saranno legittimate alla segnalazione diretta ove ritenuto necessario nei confronti del Presidente del Tribunale e del giudice adito. Tali segnalazioni prevedono obbligo di risposta motivata e soluzione..

4) Tutte le Associazioni operanti da almeno 2 anni aventi nelle loro prerogative come da statuto depositato, la tutela specifica del minore, potranno fare richiesta d'iscrizione, presso apposito albo istituito nel Tribunale.

Fatto salvo i casi specifici di mancata onorabilità. Tale servizio verrà dalle Associazioni richiedenti fornito a titolo gratuito.

Art. 18.

2) Nel caso di revoca o limitazione della responsabilità genitoriale, attuabile solo con elementi oggettivi di pregiudizio a carico del minore e motivato decreto, è fatta possibilità di richiesta specifica in qualsiasi momento per la reintegra della responsabilità genitoriale da parte dello stesso, cessate le condizioni di pregiudizio. Anche attuabile secondo art. 13 comma 2.

Art. 23.

2) E, in integrazione a tutti i procedimenti di separazione e/o divorzio già giudicati, ove non sia già disciplinato un diritto/dovere di visita come previsto dall'Art. 11 del presente DDL. n. 735 a mezzo di ricorso delle parti.